

Segnalazione anonima di illecito

LA LEGGE 30 novembre 2017, n. 179. “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. pubblicata nella GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017 - entrata in vigore del provvedimento il 29/12/2017 - prevede che “Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere”.

Riferimenti normativi:

- **Nuova Legge Whistleblowing** n° 179/2017, approvata il 15/11/2017 a tutela del dipendente pubblico e privato che prevede che sia predisposto ” **almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.**”
- L'ANAC, inoltre con la [Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015](#) ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblower*)” con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.
- L'ANAC ha inoltre stabilito - nel [PNA \(Piano Nazionale Anticorruzione\)](#) - che “l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività” e che “Le P.A. sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni e **raccomanda la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione** al fine di indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante”
- [L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012](#), “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, introduce nel D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, una nuova disposizione, l'**articolo 54-bis**, intitolato “**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**”. La norma, introduce di fatto per la prima volta, la **regolamentazione del whistleblowing** nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
- [Articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001](#) nel quale è prevista la tutela per il lavoratore – dipendente pubblico - che segnali la commissione di un reato ai soggetti preposti (*whistleblowing*), proteggendolo contro le eventuali ritorsioni da parte di colleghi o superiori.
- Modulo per la segnalazione anonima di condotte illecite da parte del dipendente pubblico

Modulo per la segnalazione

Avviso: per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione si deve usare il programma Adobe Reader 8 o versioni successive. Per scaricare gratuitamente il programma Acrobat Reader: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>. Si consiglia di salvare il modulo sul desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato. In alternativa è necessario impostare Adobe Reader come lettore predefinito del proprio browser (Internet Explorer; Firefox; Google Chrome; Safari; ecc.)